

Citta' metropolitana di Torino

**D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Torino località Via Madama Cristina, ad uso raffreddamento ciclo produttivo, antincendio ed igienico-sanitario, assentita alla Microtecnica Srl.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 446-12536 del 5-6-2017; Codice Univoco: TO-P-10530.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...)

**DETERMINA**

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla Microtecnica Srl - P. IVA 05635550014 - con sede legale in Torino, Piazza Arturo Graf n. 147, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 24,9 metri in falda superficiale (Pozzo B - Cod. Univoco TO-P-10530), in Comune di Torino località Via Madama Cristina - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio n. 184 all'altezza del numero civico 149 di Via Madama Cristina - in misura di litri/s massimi complessivi 25 e medi complessivi 0,2949 per complessivi metri cubi annui 9.300 di cui ad uso produzione di beni e servizi per uso di raffreddamento metri cubi annui 5.100 (litri/s medi 0,1617) ed ad uso civile metri cubi annui 4.200 (litri/s medi 0,1332), da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione dal 1-1-2004 data di inizio della derivazione così come dichiarato dal richiedente, fino alla data del presente provvedimento di concessione, e di ulteriori quindici anni decorrenti dalla citata data del presente provvedimento di concessione, data di scadenza della concessione che si rinnova, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 8-6-2017. (... omissis ...)